

UEPE e USSM: due mondi a confronto

La messa alla prova con adulti e minori

Valeria Michetti
Assistente sociale, Roma

L'articolo si basa su un'analisi dell'istituto giuridico italiano della sospensione del processo con messa alla prova per i minori e dell'analogo istituto per gli adulti e su un confronto fra i due. Per ottenere uno spaccato vivo delle modalità con cui si svolgono le misure di sospensione del processo con messa alla prova, nel marzo 2015 sono stati somministrati dei questionari agli assistenti sociali dell'USSM e sono state sottoposte delle interviste agli assistenti sociali dell'UEPE di Roma. Attraverso lo studio della legislazione inerente ai due istituti e l'analisi dei risultati emersi dai questionari e dalle interviste si è voluta approfondire la conoscenza dell'istituto di messa alla prova, anche in considerazione del fatto che il sistema penale si baserà sempre più su risposte di tipo riparatorio, piuttosto che di tipo punitivo.

Parole chiave

Messa alla prova – Messa alla prova minorile – Giustizia riparativa.

Il probation

La nascita del *probation* è tradizionalmente fatta risalire a una vicenda svoltasi a Boston nell'estate del 1841, quando in un'aula di giustizia durante un'udienza un ricco calzolaio si rese disponibile a dare un lavoro e un sostegno all'uomo che stava per essere condannato, in cambio della sospensione della condanna; il giudice sospese la condanna, condizionandola all'impegno che l'uomo avrebbe dovuto dimostrare nello svolgimento del nuovo lavoro (Scivoletto, 1999). Ritroviamo in questa storia gli elementi tipici del probation quali la sospensione del processo, l'imposizione degli oneri al reo e infine l'affiancamento a questi di persone in funzione di sostegno durante il periodo di prova (Fassone, 1986).

In Italia la sospensione del processo con messa alla prova è introdotta, per i soli minori, con l'art. 28 del D.P.R. 448 del 22 settembre 1988, e infine per gli adulti con la

L. n. 67 del 28 aprile 2014. Entrambi rappresentano una forma di probation processuale — ovvero sono entrambi un istituto che interviene nel corso del processo — e non una forma di probation penitenziario, espressione con cui si indicano tutte quelle misure a cui può accedere il condannato e che incidono sulla quantità e qualità della pena. Mentre il D.P.R. 448/88 mira a delineare un processo penale per gli imputati minorenni fondato sul rispetto delle esigenze educative e sulla personalità, la L. 67/14 è ispirata da finalità e necessità piuttosto differenti.

L'istituto della messa alla prova sia per i minori che per gli adulti rientra nel solco di un nuovo modello di giustizia che nasce a partire dagli anni Ottanta, quando è sentita l'esigenza di superare i paradigmi di giustizia retributiva e riabilitativa a favore di una giustizia riparativa, in inglese *restorative justice*. Il reato non è più un'offesa allo Stato, ma una lesione dei diritti della vittima ed è quindi essa a dover essere risarcita; pertanto il reo si deve impegnare in un'azione di riparazione intesa «come l'azione necessaria a rimuovere, materialmente o simbolicamente, i danni provocati dal reato» (Ciappi e Coluccia, 1997, p. 113). Il fine di tale modello di giustizia è l'eliminazione dei danni inflitti alla vittima attraverso l'attività riparatrice intrapresa dall'autore di reato. Si promuove la responsabilizzazione del soggetto autore di reato, che non deve più pagare un astratto debito verso lo Stato, ma deve confrontarsi con il soggetto o la comunità a cui ha recato un danno, e con questi trovare un modo per ricomporre il legame sociale spezzato (Scardaccione, 1997).

La messa alla prova per i minori

Con l'introduzione del D.P.R. 448/88 *Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico degli imputati minorenni*, si supera il sistema della rieducazione, che si fondava sull'idea di domare e correggere il minore deviante, avvalendosi di mezzi quali la segregazione, una disciplina ferrea da rispettare e trattamenti disumani. L'attività processuale è volta, oltre che all'accertamento della verità, ad accertare le caratteristiche e le problematicità della personalità in modo da delineare un percorso di recupero e a perseguire una finalità educativa. All'interno del nuovo codice viene concepito l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova: strumento che consente al giudice di intervenire efficacemente e direttamente nel recupero, nella risocializzazione del ragazzo autore di reato, senza che ciò significhi l'aut-aut fra carcere/pena e perdono (Scivoletto, 1999). Il collegio giudicante, accertata la responsabilità del minore, su richiesta esplicita da parte di questi, può sospendere il processo per un tempo determinato e avviare il percorso di messa alla prova. Decorso il periodo prestabilito, viene fissata una nuova udienza in cui si dichiara il reato estinto per esito positivo della messa alla prova; in caso contrario, il processo riprende da dove si era interrotto. Fondamentale ai fini della concessione della misura è la valutazione della personalità del minorenne, in seguito alla quale il giudice adotterà la misura affidando il minore all'Ufficio di Servizio Sociale dei Minorenni (USSM) per la predisposizione del progetto e il suo svolgimento, da realizzare anche in collaborazione con i Servizi Sociali dell'ente locale.

L'intervento dell'USSM nella disciplina della messa alla prova è individuabile, in una prima fase, nella implementazione dell'inchiesta sociale sul minore, che sarà poi il primo strumento a disposizione del giudice per valutarne la personalità ed eventualmente stabilire di predisporre il progetto di messa alla prova. Per accertare la fattibilità della messa alla prova è fondamentale che l'assistente sociale rilevi due fattori in particolare, ovvero l'assunzione di responsabilità del minore rispetto al reato e la sua disponibilità a intraprendere un percorso di cambiamento (AA.VV., 2001).

La solidità della motivazione del minore a intraprendere dei cambiamenti può essere rafforzata o indebolita dai sistemi significativi con cui il ragazzo viene a contatto, quali il sistema giudiziario, la famiglia, il Servizio Sociale e l'ambiente in cui vive. Oltre a individuare idonee attività, compito del servizio sociale è anche quello di sostenere il minore nell'individuare gli obiettivi del progetto. Generalmente ritroviamo, nella maggior parte dei progetti, obiettivi quali il rafforzamento della personalità del minore e della sua autostima, perseguibili attraverso il superamento positivo dei singoli impegni che si assume, e la responsabilizzazione e riparazione rispetto al reato. Oltre ad attività di formazione e/o lavoro, è necessario individuare anche un'attività socialmente utile che il ragazzo dovrà svolgere durante la messa alla prova, attività che rappresenta una possibilità per sperimentarsi, per sviluppare competenze sociali e relazionali e per ricomporre la frattura sociale creatasi attraverso il reato. Altra attività fondamentale è quella di rendersi disponibile a intraprendere una mediazione con la parte lesa (AA.VV., 2001).

Priorità dell'assistente sociale nella fase di realizzazione del progetto è quella di costituire un punto di riferimento costante per il minore e la sua famiglia e, allo stesso tempo, di svolgere un monitoraggio rispetto all'andamento del progetto. Risulta importante promuovere anche il coinvolgimento della famiglia del minore, in quanto ciò può essere determinante per l'esito positivo della prova. È opportuno coinvolgere la famiglia sia nella fase di costruzione del progetto — per calibrarlo il più possibile sulle esigenze del minore — sia nella fase di esecuzione dello stesso, in quanto la famiglia può rappresentare una spinta forte per il minore a impegnarsi nel progetto e assolvere a una funzione di sostegno.

Al termine del periodo di prova, l'assistente sociale predispone una relazione in cui valuta l'andamento della messa alla prova che rappresenta un contributo fondamentale ai fini della valutazione del giudice. Essa riguarderà: il grado di consapevolezza con cui il ragazzo ha aderito inizialmente alla messa alla prova e quella maturata in itinere; l'assunzione di un nuovo stile di vita improntato alla legalità e alla socialità; la capacità di cogliere l'opportunità di recupero offerta dall'ordinamento e di divenire protagonista attivo di questo cambiamento; la rielaborazione del disvalore sociale prodotto con la commissione del reato. Le funzioni svolte dagli assistenti sociali nel contesto specifico di cui si sta trattando, ovvero quello della messa alla prova, sono sia quella di sostegno al minore nella comprensione del processo penale, dell'istituto e nella realizzazione del progetto di messa alla prova, sia quella di controllo rispetto all'andamento del progetto. Il controllo non è mai inteso come controllo sulla persona e ha sempre finalità di aiuto.

La messa alla prova per gli adulti

Ben diverso è il contesto all'interno del quale è stato introdotto l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova anche per gli adulti. In Italia, come nelle principali nazioni europee, a partire dagli anni Novanta il numero di persone in stato di detenzione o in attesa di giudizio è cresciuto rapidamente, determinando quindi un aumento della popolazione penitenziaria. Tra il 2001 e il 2011 la popolazione detenuta in Italia ha subito un incremento pari al 25,8%, arrivando a essere composta da 66.897 persone, nonostante vi sia una capienza regolamentare di 45.700 posti (Istat, 2012). Tuttavia il tasso di sovraffollamento è in costante diminuzione dal 2013 (Istat, 2015): l'inversione di tendenza, rilevata a partire da quell'anno, rispetto agli ultimi venti è stata possibile grazie ai provvedimenti normativi con intento deflattivo che sono stati adottati negli ultimi anni, in particolare a seguito della Sentenza Torreggiani e altri c. Italia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (2013), sentenza in cui si impone all'Italia la riduzione del numero di detenuti e l'adozione di riforme strutturali che impediscano il riproporsi dell'emergenza carceraria. Una delle normative che muove un passo in avanti nella razionalizzazione del nostro sistema sanzionatorio e che si colloca nell'ambito degli interventi varati per ottemperare con urgenza alle indicazioni della sentenza sopradetta è la L. n. 67/2014.

L'istituto della messa alla prova nello specifico mira anche a soddisfare esigenze di giustizia riparativa e può essere applicato nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, oltretutto per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale (art. 168-bis, comma 1, c.p.). Tale istituto risponde in modo positivo alle indicazioni della Raccomandazione R(2010)1 del Consiglio d'Europa intitolata «Regole del Consiglio d'Europa in materia di Probation» e alla necessità di accrescere in Italia l'utilizzo delle sanzioni e misure di comunità e modalità alternative di definizione degli affari penali (Ciarpi e Turini, 2015). L'imputato che richiede e ottiene la messa alla prova è affidato all'Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) per lo svolgimento di un programma che comprende una serie di attività obbligatorie. Durante la prova vi è la sospensione del procedimento e l'esito di essa estingue il reato per cui si procede.

La «rivoluzione culturale» del nuovo istituto risiede nel fatto che viene scardinata la logica pena-reato, che nel tempo ha causato un'ipertrofia del sistema giudiziario penale da cui derivano poi vari effetti, quali il venir meno della certezza della pena in tempi ragionevoli e una crescente percezione sociale di ineffettività della pena (Pulito, 2015). L'adozione della messa alla prova rappresenta una scommessa importante nell'ottica della rottura del binomio responsabilità-sanzione detentiva e della valorizzazione della mediazione penale e della giustizia riparativa: l'eventuale successo della sperimentazione di questo istituto potrà portare poi all'allargamento delle categorie di reati per i quali esso è previsto (Zaccaro, 2014).

Per accedere al beneficio, l'imputato deve effettuare la richiesta di sospensione del processo, allegando ad essa un programma di trattamento stabilito con l'UEPE. Il beneficio della messa alla prova si fonda su un percorso di «sperimentazione» da parte

dell'imputato, percorso in cui il programma di trattamento riveste un ruolo essenziale (Montagna, 2014). I contenuti del programma sono espressamente previsti dalla legge: modalità di coinvolgimento dell'imputato e anche, quando possibile e necessario, del suo nucleo familiare e dell'ambiente di vita; prescrizioni comportamentali che l'imputato deve rispettare e impegni specifici che si assume al fine di elidere o attenuare le conseguenze del reato, quali risarcimento del danno, condotte riparative e restituzioni; prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità o al volontariato; condotte volte a promuovere la mediazione con la persona offesa, quando possibile (art. 464-bis, comma 4 c.p.p.). La sospensione del processo con messa alla prova è disposta dal giudice quando in base alla gravità del reato egli reputi idoneo il programma di trattamento presentato e ritenga che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. Si evince dal testo legislativo che il giudice valuta il rischio di recidiva prima dell'ammissione alla prova, diversamente da quanto fa invece il giudice del Tribunale per i Minorenni, che valuta il rischio di recidiva al termine della prova sulla base dell'evoluzione della personalità del minore.

L'UEPE, chiamato a svolgere l'indagine socio-familiare e a elaborare il programma di trattamento, fornisce informazioni al giudice in merito alle possibilità economiche dell'imputato, alla capacità e possibilità di svolgere attività riparative, di mediazione penale e a eventuali vincoli relativi alle esigenze di tutela della parte offesa. L'UEPE deve ottenere sia il consenso dell'imputato al programma che l'adesione dell'ente presso il quale l'imputato svolgerà le proprie prestazioni prima di trasmettere al giudice il programma stesso, insieme con l'indagine socio-familiare. L'ordinanza con cui il giudice stabilisce la sospensione del procedimento con messa alla prova è trasmessa all'UEPE che deve prendere in carico l'imputato, secondo i modi e con i compiti previsti dall'art. 72 della L. 354/75. Nel lavoro con coloro che sono stati ammessi alla messa alla prova, l'UEPE agisce collaborando con gli attori sociali presenti sul territorio, in particolare con tutte quelle associazioni, ONLUS e organizzazioni di volontariato presso cui l'imputato svolge le sue prestazioni. L'assistente sociale dell'Ufficio è in costante contatto con tali enti, così da poter monitorare il corretto svolgimento della misura da parte dell'imputato e da proporre eventuali modifiche al progetto, qualora si presentino delle difficoltà. Infine, alla scadenza del periodo di prova l'UEPE dovrà trasmettere al giudice una relazione sul decorso e sull'esito della prova. Il giudice, decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, dichiara estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo.

Occorre inoltre considerare che, ad oggi, gli UEPE, a causa della carenza di personale, riescono con difficoltà a espletare le proprie funzioni in relazione alle misure alternative: è arduo immaginare come riusciranno a gestire, a parità di pianta organica, le ulteriori funzioni che la norma in esame attribuisce loro (Montagna, 2014). Tale problematica in realtà non è sfuggita al legislatore, che all'articolo 7 della legge ha stabilito che, qualora si renda necessario, si provveda a un adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli UEPE.

La funzione sociale professionale principalmente svolta dagli assistenti sociali dell'UEPE che hanno in carico imputati per i quali è stata disposta la messa alla

prova è quella di sostegno e controllo. Elementi centrali dell'approccio metodologico di lavoro degli assistenti sociali sia con i minori, sia con gli adulti, risultano essere la progettualità e l'unitarietà dell'intervento — intesa come capacità di mantenere una correlazione tra l'obiettivo di sviluppare le risorse della persona in funzione della sua autonomia e quello di orientare positivamente il sistema di relazioni dell'imputato e gli altri sistemi implicati nel percorso di aiuto sempre in vista dell'autonomia del soggetto in questione (Bartolomei e Passera, 2010). Il raggiungimento di un esito positivo della messa alla prova è legato alla capacità del professionista di utilizzare tale approccio promuovendo sempre l'autodeterminazione della persona anche in un contesto, come in quello penale, in cui ci sono dei vincoli.

Una piccola ricerca con gli assistenti sociali di USSM e UEPE di Roma

Per ottenere uno spaccato vivo delle modalità con cui si svolgono le misure di sospensione del processo con messa alla prova di imputati minorenni e maggiorenni, nel mese di marzo 2015 è stato somministrato un questionario a dieci assistenti sociali dell'USSM ed è stata realizzata un'intervista a tre assistenti sociali dell'UEPE di Roma. Il questionario è composto da 32 domande, sia chiuse che aperte, che indagano quattro aree: a) valutazione personale degli assistenti sociali riguardo all'istituto, le finalità e le criticità rilevate nella sua applicazione concreta; b) motivazione dei minori a intraprendere il percorso di messa alla prova e obiettivi che solitamente riescono a conseguire al termine del percorso (è stato richiesto agli intervistati di considerare una media dei minori seguiti attualmente e negli ultimi due anni); c) modalità operativa dell'assistente sociale con il minore (ruolo e strumenti professionali usati); d) lavoro di rete con il territorio e rapporti con l'Autorità giudiziaria. I dati emersi sono stati analizzati creando un file Microsoft Office Excel e confrontando le risposte date da ciascun intervistato alle domande.

Obiettivo delle interviste è stato invece quello di ottenere un quadro, per quanto parziale, di come si stanno svolgendo i percorsi di messa alla prova per gli adulti nel territorio di competenza dell'Ufficio. Lo strumento utilizzato è stato quello dell'intervista semi-strutturata, al fine di permettere agli intervistati di raccontare più liberamente la loro esperienza e le loro prime valutazioni in merito a questa nuova prassi. Le aree indagate sono state tre: a) finalità e caratteristiche dell'istituto; b) modalità con cui l'imputato può richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova; c) modalità di lavoro. I questionari e le interviste sono stati somministrati attraverso la modalità *face to face*, così da stabilire una comunicazione più diretta fra intervistatore e intervistato. Le interviste sono state registrate, sbobinate e infine si è proceduto a una comparazione delle risposte date dagli intervistati a ciascuna domanda.

L'esperienza degli assistenti sociali dell'USSM

L'analisi dei risultati dei questionari sottoposti agli assistenti sociali dell'USSM si può riportare ripercorrendo le aree indagate nel questionario stesso:

1. *Valutazione personale, finalità, criticità.* Tutti gli assistenti sociali intervistati hanno affermato di ritenere l'istituto in esame valido per la positiva evoluzione della personalità del minore, poiché è un'occasione che permette di riflettere sulle proprie azioni, di confrontarsi con il fatto di aver commesso un reato o di responsabilizzarsi rispetto ad esso. Secondo alcuni di essi, oltre a un percorso di riflessione, avviene una vera e propria attivazione del minore, che sperimenta esperienze inedite, come il volontariato, e che si deve impegnare nella costruzione di un percorso alternativo. Rispetto invece alla finalità dell'istituto alcuni hanno sottolineato una finalità riparativa, altri hanno indicato che la messa alla prova è volta all'estinzione del reato attraverso un processo di acquisizione di consapevolezza e di maturazione, mentre in pochi hanno sostenuto che l'istituto mira al reinserimento sociale del minore. Le criticità che vengono solitamente riscontrate dagli assistenti sociali nell'applicazione della messa alla prova sono più d'una: spesso sorgono problemi quando non è il ragazzo a fare richiesta *sua sponte* ma è il giudice a predisporre d'ufficio la sospensione del processo — eventualità non vietata dalla normativa. In tali casi, infatti, manca una reale adesione del ragazzo al progetto e, a volte, manca perfino la percezione del reato e quindi diventa complesso lavorare in questa condizione con il ragazzo. La messa alla prova richiede una forte assunzione di responsabilità e un grande impegno, per cui, se manca una motivazione reale del ragazzo, molto probabilmente l'esito della prova sarà negativo. Altra criticità rilevata da più di un intervistato è legata alle situazioni in cui la famiglia non sostiene il giovane o alla situazione dei minori stranieri che, privi di una rete sociale, sono penalizzati proprio nell'accesso alla misura. In caso di esito negativo della messa alla prova, è emerso che, secondo la quasi totalità degli intervistati, il fattore principale è il contesto fortemente deviante in cui il minore è inserito; altro elemento emerso è l'indisponibilità del giovane a modificare il proprio stile di vita.
2. *Il minore.* Si è rilevato anche che secondo la maggior parte degli intervistati se passa troppo tempo fra la commissione del reato e l'avvio del progetto di messa alla prova i ragazzi faticano a riattualizzare l'evento e tutti i vissuti che hanno portato loro a commettere il reato poiché si trovano a verificarsi su un progetto avviato sulla base di eventi lontani, vedendo la messa alla prova come un'intrusione in una vita che ormai è diversa da quella che caratterizzava il momento della commissione del reato. In merito agli obiettivi che generalmente vengono conseguiti dai minori nel corso della messa alla prova l'intervistato poteva indicare per una serie di obiettivi individuati nel questionario quale fosse il grado in cui mediamente questi vengono raggiunti dai minori. La maggior parte degli intervistati ha indicato che generalmente l'obiettivo di «riflettere sul comportamento che ha portato il ragazzo a compiere il reato» è quasi pienamente raggiunto. Poco più della metà degli operatori sostiene che «l'obiettivo di maturare un senso di responsabilità maggiore verso sé e la collettività» è quasi pienamente conseguito, mentre quello di «prendere le distanze dal proprio originario assetto di vita» è parzialmente raggiunto.

3. *Modalità operativa.* Relativamente alla predisposizione del progetto, la quasi totalità degli intervistati ha indicato che nel fornire informazioni all'Autorità giudiziaria si concentrano su aspetti caratterizzanti del minore, in particolare sui limiti e sulle risorse, sulle criticità, sulla personalità, sulla coerenza e sulla capacità di assumersi responsabilità. La maggior parte degli intervistati ha fornito informazioni rispetto al sistema familiare, mentre alcuni hanno affermato di dare informazioni rispetto alle risorse della rete o del contesto di riferimento del ragazzo. Gli strumenti professionali di cui gli intervistati si avvalgono per la costruzione di una relazione proficua con il minore sono il colloquio con il minore e quello con la famiglia; la maggior parte degli intervistati ha affermato di utilizzare il lavoro di rete con gli altri attori sociali coinvolti nel progetto, mentre la metà di essi ha fatto riferimento allo strumento della visita domiciliare — alcuni sottolineando di avvalersi di essa solo nella fase conoscitiva del ragazzo. Altro dato emerso è quello dei contatti con il minore: gli intervistati almeno settimanalmente o ogni 15 giorni hanno un contatto visivo o telefonico con il minore oppure con uno degli altri attori coinvolti nel progetto. Si può rilevare che secondo alcuni la frequenza con cui ci si avvale dei colloqui è influenzata dalla fase della messa alla prova, mentre secondo altri dal suo andamento e infine secondo altri ancora da entrambi questi fattori. Altro elemento indagato nel questionario è quello del doppio ruolo di sostegno e controllo nei confronti del minore: alcuni intervistati hanno affermato di svolgere tale ruolo attraverso i colloqui con i minori, altri attraverso la creazione di un'alleanza con la famiglia e altri ancora attraverso il costante contatto con gli altri attori coinvolti nel progetto. Alcuni intervistati hanno aggiunto che svolgere tale tipo di ruolo è tipico del Servizio Sociale: esso consiste nell'operare una mediazione continua tra le diverse funzioni e nel realizzare un controllo che, lungi dall'essere di stampo poliziesco, sia finalizzato a cogliere eventuali segnali di disagio del ragazzo e a verificare l'andamento del progetto. Emerge dall'analisi del contenuto dei questionari anche che il conciliare questi due aspetti del Servizio Sociale passa attraverso la cosiddetta trasparenza nella relazione con l'utente, ovvero l'esplicitazione delle funzioni che si ricoprono per non creare confusione nel minore e per dargli la possibilità di utilizzare con consapevolezza la relazione con l'assistente sociale. La maggior parte degli intervistati ha sostenuto che nel progetto di messa alla prova a volte vengono realizzati percorsi di mediazione penale. L'iter che porta alla mediazione penale prevede che quando il giudice impartisce tale prescrizione il ragazzo viene segnalato dall'assistente sociale che lo ha preso in carico a dei colleghi dell'USSM che si occupano di prepararlo al percorso di mediazione; il ragazzo svolge con questi operatori alcuni colloqui individuali a cui partecipano anche i familiari, in cui viene fatto un percorso di chiarificazione rispetto al senso della mediazione. In seguito partecipa a degli incontri di gruppo, tenuti sempre dagli stessi operatori, che hanno lo scopo di permettere il confronto tra ragazzi che devono svolgere il medesimo percorso. Dopodiché viene fatto l'invio al centro di mediazione di riferimento che lo prende in carico per la mediazione penale vera e propria.

4. *Lavoro di rete con gli attori del progetto e rapporti con l'Autorità giudiziaria.* Tutti gli intervistati hanno dichiarato che la prima e principale modalità di comunicazione fra l'USSM e l'Autorità giudiziaria è costituita dalle *relazioni* che il Servizio Sociale invia all'Autorità giudiziaria; la maggioranza degli intervistati ha fatto riferimento anche alle convocazioni/incontri con i giudici onorari e qualche intervistato ha sostenuto di avere, alle volte, rapporti diretti con questi. In merito alle verifiche in itinere rispetto all'andamento della messa alla prova, è emerso che solitamente nel periodo di prova il giudice onorario effettua almeno una verifica attraverso degli incontri con i minori e gli assistenti sociali. Inoltre, gli assistenti sociali verificano costantemente l'andamento del progetto attraverso contatti periodici con il minore e gli altri attori del progetto. Quanto al coinvolgimento dei genitori nel progetto di messa alla prova, la maggior parte degli intervistati ha indicato che si realizza quasi sempre, mentre la restante parte ha testimoniato che si realizza sempre. La quasi totalità degli intervistati ha sostenuto che tale coinvolgimento è indispensabile. Condividere il progetto con la famiglia è indispensabile poiché essa può aiutare il minore nel valutare le sue priorità, oltre a svolgere un ruolo insostituibile di sostegno e allo stesso tempo di controllo nei confronti dei minori. Rispetto alla realizzazione di un'efficace collaborazione tra USSM e Servizi Sociali territoriali è emerso un quadro scoraggiante. Quasi tutti gli intervistati hanno sostenuto che tale collaborazione si realizza non sempre e che ciò dipende dai Servizi Sociali dei vari Municipi o direttamente dai colleghi dei Municipi. Questo perché il particolare mandato dell'USSM non sempre si concilia con i tempi e le modalità proprie dei Servizi Sociali territoriali. È stato anche sottolineato da taluni che con alcuni Municipi esistono dei protocolli d'intesa che tuttavia non sempre funzionano. Inoltre, tutti gli intervistati hanno affermato di collaborare più frequentemente con le ASL e le Associazioni o Cooperative del privato sociale. La maggior parte degli intervistati ritiene di realizzare una collaborazione più efficace con gli enti non pubblici, piuttosto che con le ASL e i Servizi Sociali dell'Ente Locale. Nel caso in cui vi sia una collaborazione tra l'USSM e i Servizi Sociali territoriali, le competenze di questi ultimi sono, per quasi tutti gli intervistati, il reperimento delle risorse territoriali, l'attivazione di tali risorse e la collaborazione alla gestione del progetto.

In conclusione, dall'analisi dei contenuti di tutti i questionari è emerso come la valutazione personale degli assistenti sociali in merito all'istituto sia positiva poiché essi ritengono che questo permetta ai ragazzi di fermarsi a riflettere sul reato e su di sé e di attivarsi in una serie di impegni che favoriscono la loro crescita, socialità, formazione e capacità di assunzione di responsabilità. Un punto di forza che è emerso è la strutturazione da parte dei professionisti di progetti che permettono di costruire intorno al minore una rete che assume le stesse funzioni di sostegno e controllo tipiche dell'assistente sociale; in questo modo il professionista più efficacemente può seguire il minore nel percorso e capire se vi è qualcosa che non va e se il progetto va modificato. Si può affermare che il lavoro di rete è necessario tanto quanto la creazione di una relazione con il ragazzo. Altro elemento positivo rilevato quale buona prassi

è la strutturazione da parte dell'USSM del percorso di preparazione alla mediazione penale, che viene realizzato presso l'Ufficio stesso.

Invece, volendo sottolineare le criticità emerse dai questionari nell'applicazione dei percorsi di messa alla prova, oltre a quelle indicate direttamente dagli intervistati, si rileva che la maggior parte degli intervistati ha dichiarato che alcuni fra gli obiettivi proposti nel questionario vengono solo parzialmente raggiunti dai ragazzi con messa alla prova. Infatti, solo l'obiettivo della «riflessione del ragazzo sul reato commesso» è indicato come quasi pienamente raggiunto dalla stragrande maggioranza degli intervistati, mentre invece gli obiettivi altrettanto importanti della «sperimentazione e introiezione di valori diversi» e della «presa di distanze dal proprio ambiente di vita» sono considerati come quasi pienamente raggiunti da pochi operatori. Sarebbe quindi utile individuare delle modalità che permettano di orientare i percorsi di messa alla prova verso il raggiungimento di tutti gli obiettivi sopra detti. Altra criticità che si è rilevata riguarda la difficoltà della realizzazione di una proficua collaborazione con i Servizi Sociali degli enti locali e con le ASL.

La voce degli assistenti sociali dell'UEPE

In maniera analoga ai risultati dei questionari agli assistenti sociali dell'USSM si possono ripercorre per aree anche i contenuti delle interviste effettuate con gli assistenti sociali dell'UEPE.

1. *Finalità e caratteristiche.* Per gli intervistati la messa alla prova permette all'imputato, mediante il suo impegno a svolgere un'attività riparatoria, di estinguere il reato senza ricevere una condanna e senza entrare nel circuito penale. Inoltre gli intervistati sottolineano che l'istituto mira ad assicurare il reinserimento sociale e che la sua introduzione nella normativa italiana è stata dettata anche dalla necessità di deflazione del carico processuale. Dall'analisi del contenuto delle interviste è emersa come tematica centrale la novità del valore riparatorio delle attività realizzate dall'imputato. Infatti in Italia sono pochi gli istituti con tale valenza (ad es. il lavoro di pubblica utilità previsto ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274). Non è invece emerso dalle interviste il fatto che l'istituto possa avere una influenza positiva sulla diminuzione del sovraffollamento nelle carceri.
2. *Richiesta di sospensione del procedimento.* Dall'analisi delle interviste si è rilevato l'iter che l'imputato deve effettuare per richiedere l'ammissione alla messa alla prova: l'imputato deve recarsi presso l'UEPE ed effettuare la richiesta di programma di trattamento; l'UEPE rilascia un'attestazione dell'avvenuta presentazione della richiesta che l'imputato o il suo difensore avranno cura di presentare all'Autorità giudiziaria procedente. In seguito il giudice fissa la data dell'udienza in cui verrà stabilito se sospendere il processo con messa alla prova o meno. A questo punto il giudice valuta l'ammissibilità della richiesta e, se la reputa am-

missibile, rinvia tale udienza a non prima di tre mesi, per dare il tempo all'UEPE di effettuare l'indagine socio-ambientale-familiare e di elaborare una proposta di programma di trattamento, che deve essere condivisa dall'imputato. Il giudice poi, acquisita una serie di informazioni anche attraverso l'indagine dell'UEPE e valutata l'idoneità del programma di trattamento, sospende il procedimento con ordinanza oppure rigetta l'istanza. Si può rilevare che per quanto riguarda l'applicazione dell'istituto nel territorio di competenza dell'UEPE di Roma non vi sono incongruenze fra il dettato normativo e la prassi. Gli intervistati hanno anche fatto riferimento al «Protocollo d'intesa per la messa alla prova fra Tribunale di Roma e il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria del Lazio» firmato nel dicembre 2014, a cui è inoltre allegato il modello per la proposta del programma di trattamento che gli assistenti sociali dell'UEPE devono utilizzare. Nel corso delle interviste effettuate è emerso come argomento quello dell'eventualità che vi fossero problemi di accesso alla misura per gli imputati stranieri, tuttavia la maggioranza degli intervistati ha negato tale ipotesi; infatti, mentre per accedere alle misure alternative alla detenzione bisogna avere un domicilio idoneo e un lavoro, per accedere alla messa alla prova non sono richiesti requisiti di questo genere e quindi anche le persone straniere possono ottenere più facilmente la sospensione del procedimento.

3. *Modalità di lavoro.* Per quanto riguarda la modalità di svolgimento dell'indagine socio-ambientale-familiare, un intervistato ha affermato che essa è simile a quella che adotta con i condannati che richiedono l'accesso alle misure alternative alla detenzione, realizzando però in questo caso un'indagine meno approfondita. Ad esempio, mentre nell'indagine con i condannati è obbligatorio svolgere la visita domiciliare, invece nel caso della messa alla prova non lo è. Inoltre, l'intervistato ha sostenuto di approfondire poco l'aspetto familiare, a meno che non ne rilevi la necessità o a meno che non vi sia una storia di tossicodipendenza. Anche un altro intervistato ha spiegato che, a meno che non si rilevino particolari problematiche, non si sofferma troppo sull'indagine, quanto più sull'elaborazione del programma di trattamento. È stato osservato anche che per gli assistenti sociali dell'UEPE il fatto di doversi confrontare con una persona che non ha una condanna è una novità rispetto a cui dovranno sperimentarsi. Dall'analisi del contenuto delle interviste è emerso che per l'assistente sociale è fondamentale rendere il programma di trattamento il più adatto possibile all'imputato. Aspetto centrale di tale programma riguarda l'individuazione e programmazione del lavoro di pubblica utilità, che è infatti il cardine su cui si basa l'intera misura. L'individualizzazione dell'intervento avviene attraverso la ricerca di un lavoro di pubblica utilità che deve essere giusto per quella persona. La competenza richiesta agli assistenti sociali per elaborare e monitorare programmi di trattamento è — secondo gli intervistati — di tipo educativo; infatti, la sfida che questi devono affrontare è il far comprendere all'imputato che l'attività di pubblica utilità, così come anche il volontariato o la mediazione penale, non dovrebbero esser da lui svolti solo poiché è obbligato,

ma anche perché sono attività che gli servono, che lo arricchiscono e che gli permettono di risarcire la comunità dei danni provocati con il reato. Affinché una messa alla prova possa essere definita completa, oltre all'esito positivo si ritiene fondamentale il fatto che l'imputato comprenda il valore riparatorio dell'attività di pubblica utilità prevista nel programma di trattamento. È importante che questa consapevolezza sia propria non solo dell'imputato ma anche della comunità. Solo in questo modo l'imputato, dopo aver concluso con esito positivo la messa alla prova, potrà essere nuovamente reintegrato nella società senza subire stigmatizzazioni. Tra i programmi di trattamento che vengono proposti all'Autorità giudiziaria ci sono anche lavori di pubblica utilità da svolgersi presso delle parrocchie. Un dato interessante emerso è che i percorsi di messa alla prova spingono l'UEPE a rapportarsi, più di quanto già non faccia, con l'esterno e a creare rete: in questo modo gli assistenti sociali mettono in contatto mondi diversi e sensibilizzano il territorio e gli attori sociali. Nella L. 67/2014 la mediazione penale ha un ruolo importante all'interno della messa alla prova, tuttavia tutti e tre gli intervistati hanno affermato che, al momento in cui è stata svolta l'intervista, non vi era ancora alcun centro di mediazione con cui l'UEPE collaborasse. Emerge una valutazione positiva rispetto al fatto che l'imputato non entri nel circuito penale e piuttosto svolga un'attività socialmente utile, in quanto tale esperienza può essere un valido spunto di riflessione per l'imputato. Una criticità, rilevata nell'applicazione dell'istituto, su cui gli intervistati si sono trovati tutti d'accordo è stata quella relativa ai tempi, che sono imprevedibili, come lo sono anche, nell'opinione di un intervistato, le modalità di concessione della misura da parte dei vari Tribunali; questo accade poiché il contesto che riguarda l'applicazione concreta dell'istituto della messa alla prova è ancora molto fluido. Altro elemento problematico emerso è quello del rapporto con gli avvocati, che tendono a fare la richiesta di messa alla prova anche quando è facilmente prevedibile che questa verrà poi rigettata dal giudice: il risultato è che si provoca inutilmente l'attivazione di una procedura presso l'UEPE e un investimento di risorse. Altra criticità segnalata è stata l'iniziale difficoltà di comunicazione con i Tribunali ordinari che, a differenza del Tribunale di sorveglianza, non conoscevano l'UEPE. Un punto di forza che si può sottolineare a conclusione dell'analisi delle interviste svolte con gli assistenti sociali dell'UEPE è la capacità che questi hanno avuto nel progettare e sostenere percorsi di messa alla prova, seppure in un contesto alquanto indefinito rispetto alla prevedibilità dei tempi e delle modalità di concessione della misura da parte dei vari Tribunali. Le criticità che si possono rilevare rispetto all'applicazione dell'istituto sono legate principalmente al contesto di incertezza in cui si svolgono le misure di messa alla prova, dovuto al fatto che l'istituto è entrato in vigore da poco tempo e non vi sono delle prassi consolidate a riguardo. Altra criticità è il fatto che difficilmente gli imputati in questo momento possono accedere a un percorso di mediazione penale poiché l'UEPE non ha convenzioni con nessun centro di mediazione.

Un confronto tra l'applicazione della messa alla prova per i minori e quella per gli adulti

Dall'analisi dei contenuti dei questionari somministrati agli assistenti sociali dell'USSM e delle interviste a quelli dell'UEPE, si possono rilevare dei punti in comune nella modalità di lavoro: anzitutto, l'attenzione alla personalità dell'imputato e l'individualizzazione dell'intervento, che si realizzano in particolare attraverso la strutturazione di un progetto o programma di trattamento adatto all'imputato. Rispetto a tale aspetto si può comunque sottolineare una differenza: il lavoro che viene svolto con i minori è più curato e l'imputato è più seguito durante il percorso di messa alla prova, anche perché lo richiede la sua giovane età. Emerge chiaramente dai dati come siano diverse le finalità che animano i due istituti, l'uno volto alla promozione e salvaguardia dell'evoluzione della personalità del minore e l'altro, invece, volto alla riparazione del danno e al reinserimento sociale dell'imputato. Dalle prassi di lavoro degli operatori intervistati emerge che, mentre per quanto riguarda i minori gli assistenti sociali devono esprimere una vera e propria valutazione sulla fattibilità della messa alla prova, ciò non accade nell'analogo istituto rivolto agli adulti, anche se solitamente viene comunque espresso un parere professionale in merito all'opportunità di concedere la sospensione del procedimento o meno.

In entrambe le modalità di lavoro dei due Uffici viene posta una particolare attenzione sulla strutturazione e poi realizzazione del progetto/programma di trattamento. Il minore, oltretutto impegnato nello studio o nel lavoro, è coinvolto nella partecipazione ad attività socialmente utili, di formazione, sportive, di mediazione, che vengono individuate sulla base delle sue esigenze. L'adulto si impegna — oltretutto a adempiere agli obblighi di assistenza, cura e sostegno familiare e a svolgere una regolare attività lavorativa e/o ad attivarsi nella ricerca di occupazione — a svolgere prestazioni di lavoro di pubblica utilità, un percorso di mediazione, prestazioni di tipo risarcitorio, attività di volontariato, sulla base di un programma rispetto al quale ha espresso il consenso e che è stato pensato appositamente per lui e con lui.

Altro aspetto che si può sottolineare come in comune fra i due Uffici è il lavoro di attivazione di una rete intorno all'imputato. Rivolgendosi alle istituzioni, agenzie, ONLUS, associazioni e a qualsiasi altro attore sociale presente nel territorio, gli assistenti sociali non solo permettono all'imputato la realizzazione del progetto/programma, ma lo riavvicinano alla comunità allo stesso tempo sensibilizzando e educando la comunità ad accogliere il diverso e/o deviante.

Emerge tuttavia dai racconti dei professionisti il gap temporale che vi è stato fra l'introduzione dell'istituto per i minori e per gli adulti. Ormai sono trascorsi più di 25 anni dall'introduzione della messa alla prova per i minori e tra il Tribunale dei minorenni di Roma e l'USSM si sono consolidate alcune prassi. La maggior parte degli assistenti sociali a cui è stato somministrato il questionario — con più di 10 anni di esperienza nell'ambito della giustizia minorile — si è ampiamente sperimentata nell'applicazione di questo istituto. La legge che ha introdotto l'istituto della messa alla prova degli adulti è invece in vigore dall'aprile 2014; gli assistenti sociali dell'UEPE hanno iniziato ad avere in carico imputati con la messa alla prova da meno di due anni.

Non vi sono delle modalità e/o prassi consolidate, in quanto i Tribunali ordinari, così come l'UEPE, sono ancora in una fase di sperimentazione rispetto all'istituto. Inoltre, come si può facilmente rilevare da una ricerca bibliografica sul tema, l'istituto della messa alla prova per i minori in questi anni è stato anche oggetto di testi e ricerche (AA.VV., 2001; Mestitz, 2007; Scivoletto, 2007). Si può affermare, dunque, che vi è una cultura a riguardo sia sulla carta, sia nell'esperienza di coloro che lavorano in questo settore. La messa alla prova per gli adulti, invece, per ora è stata oggetto soprattutto di articoli in ambito giuridico (Bartoli, 2014; Marandola, 2014; Zaccaro, 2014; Pulito, 2015).

Un'altra differenza rilevata dall'analisi del contenuto dei questionari delle interviste, e che ha caratterizzato (almeno fino al momento in cui è stata svolta l'intervista) l'applicazione dei due istituti, è stata la possibilità per gli imputati di partecipare a percorsi di mediazione penale: mentre l'USSM ha una convezione con un centro di mediazione, così non è per l'UEPE. È importante che vengano realizzate delle convenzioni che permettano l'attuazione di percorsi di mediazione penale affinché si possa realizzare pienamente la finalità di riparazione insita nell'istituto.

Conclusioni

L'introduzione in Italia della messa alla prova minorile ha rappresentato il primo passo e quella dell'analogo istituto per gli adulti il secondo verso una riforma del sistema penale che non si basi solo su risposte di tipo punitivo, ma anche di tipo riparatorio, nel cui ambito «forme tecniche di riconciliazione divengano strumenti di intervento funzionali sul piano della giustizia penale» (Montagna, 2014, p. 371). L'affiancamento di un modello di giustizia riparativa al classico modello retributivo è un fenomeno che si sta verificando anche in altri Paesi europei ed extraeuropei (ibidem). La percezione diffusa dell'ineffettività della sanzione e l'insoddisfazione per gli esiti della giustizia penale hanno determinato un nuovo interesse verso la ricerca di modelli alternativi di risposta alla violazione della legge penale, differenti dal paradigma retributivo e riabilitativo. «La risposta alla commissione di un reato passa a essere da una modalità "conflittuale e sanzionatoria" a una modalità "consensuale e riparativa"» (Ciavola, 2010, pp. 45 ss.). La sospensione del procedimento con messa alla prova può essere letto come un istituto che rientra nel paradigma della giustizia riparativa in quanto vi è una focalizzazione sugli effetti dannosi del reato e il coinvolgimento dell'imputato (e quando possibile della vittima) in un processo di riparazione attraverso le attività socialmente utili per i minori, il lavoro di pubblica utilità e il risarcimento dei danni per gli adulti e la mediazione penale per entrambi. Al momento occorre mirare a raggiungere in tutto il Paese le condizioni ottimali che consentano in particolare al nuovo istituto introdotto di portare dei frutti: ciò può essere fatto allargando la pianta organica del personale degli UEPE, facilitando le convenzioni fra il Ministero della Giustizia e tutti gli enti pubblici e privati presso cui è possibile che gli imputati svolgano i lavori di pubblica utilità e facilitando l'accesso per gli imputati alla mediazione penale attraverso la stipula di convenzioni con centri di mediazione. Solo in questo modo questo nuovo istituto potrà rappresentare effettivamente un altro passo in avanti

verso l'introduzione nel nostro ordinamento del paradigma della giustizia riparativa (Muzzuca, 2015).

Abstract

The article is based on the analysis of the Italian procedural probation for minors and adults and on a comparison between them. To obtain a concrete sight of ways in which probation is carried out, in March 2015 questionnaires were submitted to Rome's USSM social workers and the UEPE social workers were interviewed. Given the legislation study of inherent probation, and the analysis of the results emerged by questionnaires and interviews, the article analyses probation, in consideration of the fact that penal system will be based increasingly on reparatory answers, rather than punitive ones.

Keywords

Probation for minors – Probation for adults – Reparatory justice.

Bibliografia e sitografia

- AA.VV. Scuola di Formazione del Personale del Dipartimento Giustizia Minorile di Roma (a cura di) (2001), *Qualità e innovazione... è possibile! L'esperienza dell'U.S.S.M. di Roma nell'intervento di messa alla prova (ex art. 28 D.P.R. 448/88)*.
- Bartoli R. (2014), *La sospensione del procedimento con messa alla prova: una goccia deflattiva nel mare del sovraffollamento?*, «Diritto penale e processo», fasc. 6.
- Bartolomei A. e Passera A.L. (2010), *L'assistente sociale*, Roma, CieRre.
- Ciappi S. e Coluccia A. (1997), *Giustizia criminale*, Milano, FrancoAngeli.
- Ciarpi M. e Turini V.R. (2015), *Le trasformazioni del probation in Europa*, Roma, Laurus Robuffo.
- Ciavola A. (2010), *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa all'efficienza dei modelli di giurisdizione*, Torino, Giappichelli.
- Conti C., Marandola A. e Varraso G. (a cura di) (2014), *Le nuove norme sulla giustizia penale. Liberazione anticipata, stupefacenti, traduzione degli atti, irreperibili, messa alla prova, deleghe in tema di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio*, Padova, Cedam.
- Fassone P. (1986), Voce *Probation e affidamento in prova*, «Enciclopedia del diritto», vol. XXXV, Milano, Giuffrè.
- Felicioni P. (2014), *Gli epiloghi*. In C. Conti, A. Marandola e G. Varraso (a cura di), *Le nuove norme sulla giustizia penale. Liberazione anticipata, stupefacenti, traduzione degli atti, irreperibili, messa alla prova, deleghe in tema di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio*, Padova, Cedam.
- Istat (2012), *I detenuti nelle carceri italiane*, report 2011, <http://www.istat.it>.
- Istat (2015), *I detenuti nelle carceri italiane*, periodo di riferimento 2013, <http://www.istat.it>.
- Marandola A. (2014), *La messa alla prova dell'imputato adulto: ombre e luci di un nuovo rito speciale per una diversa politica criminale*, «Diritto penale e processo», fasc. 6.
- Mestitz A. (2007), *Messa alla prova: tra innovazione e routine*, Roma, Carocci.

- Montagna M. (2014), *Sospensione del procedimento con messa alla prova e attivazione del rito*. In C. Conti, A. Marandola e G. Varraso (a cura di), *Le nuove norme sulla giustizia penale. Liberazione anticipata, stupefacenti, traduzione degli atti, irreperibili, messa alla prova, deleghe in tema di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio*, Padova, Cedam.
- Muzzaica R. (2015), *La sospensione del processo con messa alla prova per gli adulti: un primo passo verso un modello di giustizia riparativa?*, «Processo penale e giustizia», n. 3.
- Pulito L. (2015), *Messa alla prova per adulti: anatomia di un nuovo modello processuale*, «Processo penale e giustizia», n. 1.
- Scardaccione G. (1997), *Nuovi modelli di giustizia: giustizia riparativa e mediazione penale*, Dottrina e ricerche, «Rassegna penitenziaria e criminologica», voll. 1-2.
- Scivoletto C. (1999), *C'è tempo per punire. Percorsi di probation minorile*, Milano, FrancoAngeli.
- Zaccaro G. (2014), *La messa alla prova per adulti. Prime considerazioni*, «Questione Giustizia», <http://www.questionegiustizia.it>.

Michetti V. (2016), *La messa alla prova con adulti e minori. UEPE e USSM: due mondi a confronto*, «Lavoro Sociale», vol. 16, suppl. al n. 6, pp. 119-134, doi: 10.14605/LS34